

# **Attenzione! Hanno cominciato a cancellare la carriera economica per anzianità del personale della scuola ma tentano di nascondere il misfatto.**

di Osvaldo Roman

Nei giorni scorsi per l'esattezza il 18 novembre il Ministero dell'istruzione ha riferito ai sindacati sul Decreto interministeriale che, ai sensi di quanto previsto dalle modifiche apportate all'art.8 e all'art 9 del decreto legge n.78/2010, dovrebbe garantire a tutto il personale docente ed ATA il pagamento degli avanzamenti economici di carriera conseguiti per anzianità nel triennio 2010-2012. Contemporaneamente sono state presentate due iniziative sperimentali destinate a far corrispondere l'erogazione di modesti incentivi economici alla valutazione delle scuole e del personale docente. E' dunque in pieno svolgimento "un'operazione punitiva" contro il personale della scuola, reo di aver ostacolato la controriforma in atto, che punta ad eliminare, la progressione di carriera economica basata sull'anzianità di servizio, per sostituirla con una qualche nuova tipologia di valutazione del merito.

E' singolare e da segnalare subito, perche qualifica il carattere di tale iniziativa, che anche con i risparmi derivanti dalla massiccia riduzione degli organici ATA, destinati a riprodurre in tutte le scuole d'Italia l'emergenza rifiuti di Napoli, si sia proposto di incentivare solo il personale docente! Ma di questa equivoca partita non intendo occuparmi in questa nota. Mi sembra prioritario e forse più utile, di fronte alle numerose falsificazioni presenti nell'iniziativa governativa, non ben comprese anche in molti ambienti sindacali, cercare di compiere una ricognizione puntuale della complessa materia riguardante la cancellazione dei tre anni di servizio ai fini del conseguimento degli scatti di anzianità e il suo reale rapporto con il destino della carriera economica dei docenti e del personale della scuola.

Per cercare di fare questo partiamo innanzitutto dalle norme in questione.

L'art. 8 comma 14 del Decreto legge, poi convertito nella legge 122/2010 così recitava:

**"14. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico."**

La modifica introdotta dal Governo stabiliva che::

:

1. *all'art. 8, comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."*

Appare evidente che tale modifica non indica in alcun modo la destinazione delle risorse ma il modo per individuarla( con decreto non regolamentare sentite le organizzazioni sindacali).

Per comprendere come tale regolamentazione avrebbe potuto servire per compensare il vulnus della mancata erogazione degli aumenti retributivi legati agli avanzamenti di carriera che si sarebbero

dovuti realizzare nel triennio è necessario avere presenti le altre modifiche contestualmente apportate al Decreto ed in particolare quella all' articolo 9 che al comma 1 stabiliva che :

*“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.”*

All'art. 9, comma 1, alla fine, furono così aggiunte le seguenti parole: ", e dall'art. 8, comma 14.(ovviamente comprensivo della modifica dianzi citata).

Tale modifica avrebbe dovuto indicare la possibilità di superamento, al pari di quanto già consentito alle indennità di vacanza contrattuale, del limite riferito al livello retributivo in godimento nel 2010, con eventuali erogazioni, nel triennio 2011-2013, al personale della scuola delle suddette risorse, nelle forme che il governo avrebbe potuto decidere sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

**Inoltre l'articolo 9 al comma 23 stabiliva che:**

*“per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, **gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”***

Così anche all'art. 9, comma 23, in fine, fu aggiunto il seguente periodo: "**E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14.**"

Ricordiamo inoltre che le economie del triennio derivanti dai tagli conseguenti all'art.64 della legge 133/2008 sono di 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Le economie riferibili al 30%, di cui tratta l'art.8, comma 14, sono riportate nella seguente tabella:

Anni scolastici	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Economie docenti	1.015.487.207	492.159.678	622.337.213
Economie ATA	352.990.833	352.990.833	352.990.833
<b>Totale Economie</b>	<b>1.368.478.040</b>	<b>845.150.511</b>	<b>975.328.047</b>
30% delle economie	410.543.412	253.545.153	292.598.414
<b>30% delle economie cumulate</b>	<b>410.543.412</b>	<b>664.088.565</b>	<b>956.686.979</b>

Il Decreto interministeriale illustrato ai sindacati, ma c'è da scommettere che il testo ufficiale sarà reso noto, per le ragioni che vedremo, forse solo dopo le prossime elezioni politiche, sembra che preveda l'utilizzazione dei primi 320 milioni della quota dei 410 milioni relativa all'anno finanziario 2010 (Missione 33) per coprire le necessità (scatti) che matureranno nell'anno scolastico 2010- 2011. Si tenga presente che nello stato di previsione del MIUR per l'anno 2011 alla Missione

33 (Fondi da ripartire) per tale finalità è allocata la somma di 640 milioni. Tale stanziamento coprirà le esigenze maturate nell'anno scolastico 2011-2012. I 960 milioni che saranno posti nel bilancio 2012 serviranno per gli scatti maturati nell'anno scolastico 2012-2013. Dal bilancio 2013 in poi quella somma stabilizzata servirà indefinitivamente per coprire la spesa determinatasi nel triennio 2010-2012, e solo questa! Tale disponibilità finanziaria è garantita dai 956 milioni di euro permanentemente garantiti dalle economie di cui all'art. 64, comma 9 della legge 133/2008. Si noti che il riferirsi del taglio agli anni finanziari anziché a quelli scolastici comporta non pochi problemi nell'attuazione della norma. La relazione tecnica presentata dal Governo alla stesura originale dell'art.9, comma 23, riportava le seguenti valutazioni:

La relazione tecnica specifica che, per il predetto personale della scuola, è contrattualmente definita una struttura stipendiale suddivisa su sette posizioni economiche della durata media di circa 6 anni, distinte per ciascun profilo professionale; con l'esclusione degli anni 2010, 2011 e 2012 dal computo dell'anzianità utile per i relativi passaggi stipendiali, si determinerebbero nell'arco di 37 anni, a decorrere dall'anno 2011, economie di spesa conseguenti allo slittamento di tre anni degli incrementi economici relativi ai passaggi alle classi stipendiali successive per tutto il personale in servizio.

Sulla base dei dati forniti dal Sistema informatico integrato del MEF in ordine agli oneri sostenuti per i passaggi tra le posizioni stipendiali del citato personale, con riferimento agli anni 2004-2010, è stato calcolato un onere medio annuo lordo pari a 329 milioni che, prudenzialmente nello sviluppo del calcolo è stato arrotondato per difetto a 320 milioni di euro.

Ai fini del computo delle economie conseguenti è stata inoltre considerata la struttura stipendiale stabilita contrattualmente per il predetto personale, che prevede una progressione economica articolata in sette posizioni stipendiali per ciascun profilo professionale, come di seguito riportate:

1	da 0 a 2
2	da 3 a 8
3	da 9 a 14
4	da 15 a 20
5	da 21 a 27
6	da 28 a 34
7	da 35 in poi

Considerato che l'esclusione degli anni 2010, 2011, 2012 dal computo dell'anzianità utile per i passaggi stipendiali comporterebbe lo slittamento di tre anni del passaggio

nella classe stipendiale successiva e dei relativi incrementi economici, le economie stimate sull'intero arco temporale contrattualmente definito, risulterebbero le seguenti:

Stima degli effetti finanziari in milioni di euro

Anni	2011	2012	2013- 2015	2016- 2021	2022- 2027	2028- 2033	2034- 2040	2041- 2047	2048- 2050	Totale
Lordo Stato	320	640	960*	800*	640*	480*	320*	160*	0	18.720
Netti	175,1	329,6	494,5	400	320	240	160	80	0	

\*Economie di spesa in ragione d'anno

Ai fini del computo delle economie di spesa, per motivi prudenziali, non si sono valutati i risparmi conseguibili anche a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo spettante al personale docente e ATA che sarà immesso in ruolo negli anni scolastici successivi all'a.s. 2009-2010, trattandosi di un dato allo stato attuale difficilmente quantificabile.

### I tre anni di blocco delle anzianità:

<b>4 mesi</b>	<b>8mesi</b>
<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>2012</b>	<b>2013</b>

La relazione tecnica che accompagnava i suddetti emendamenti del governo agli artt. 8 e 9, non indicava alcun onere in diminuzione e di conseguenza nessuna copertura finanziaria, rispetto ai risparmi indicati dianzi. Non è un caso che con un trucco di cosmesi parlamentare gli emendamenti suddetti furono inseriti come conseguenza, del tutto inesistente, di quanto si modificava all'art 10 con l'emendamento 10.1000 (testo2) del relatore.(Si veda il resoconto sommario n. 369 del 06/07/2010 della 5° Commissione permanente del Senato).

In sostanza il comma 23 dell'art.9 che cancella anche giuridicamente, in modo permanente, e fra tutti i pubblici dipendenti, solo per il personale della scuola, la validità dei tre anni di servizio, non è stato mai modificato o soppresso per quanto attiene le indicazioni di taglio delle annualità in esso previste. Esso è stato solo oggetto di una contromisura finanziaria, quella al comma 14 dell'art.8, che ha consentito di ripristinare con altre risorse finanziarie, quelle rinvenienti dal 30% dei tagli di cui all'art. 64 della legge 133/2008, l'effetto esclusivamente economico derivante dal mancato avanzamento di carriera per quanti lo avessero maturato nel corso del triennio.

Tutto il Decreto Interministeriale, che per questo motivo forse non avrà mai una veste ufficiale, come del resto è accaduto con i Decreti interministeriali sugli organici dei docenti per gli anni 2009-10, 2010-2011, si riduce a questo.

Per comprendere fino in fondo la gravità di tale prospettiva occorre esaminare in concreto l'evoluzione della carriera in un singolo caso e utilizzo a tale scopo il lavoro realizzato (per il CIDI dal prof Luciano Russo) per il livello retributivo dei docenti della scuola secondaria superiore. Gli importi si riferiscono agli stipendi annui lordi di un docente della scuola media superiore, come risultavano nella seguente tabella contrattuale vigente al 31-12-2007, e comprensivi della R.P.D.(Retribuzione Professionale Docenti).

**Tabella 2**

**POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità)**

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi <sup>1</sup>	Assistenti amministrativi <sup>2</sup>	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola dell'infanzia ed elementare <sup>3</sup>	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	14.359,02	14.727,13	16.085,62	18.391,40	21.266,10	18.490,63	18.490,63	20.068,42	20.068,42
da 3 a 8	14.637,86	14.998,60	16.447,16	18.888,61	21.885,19	18.990,10	18.990,10	20.622,41	21.205,31
da 9 a 14	15.648,91	16.002,43	17.738,02	20.420,20	23.803,81	20.528,50	20.528,50	22.433,27	23.024,51
da 15 a 20	16.592,28	16.945,79	18.960,63	22.208,69	26.042,85	22.325,50	22.325,50	24.517,97	25.268,53
da 21 a 27	17.521,17	17.903,75	20.190,60	23.944,85	28.438,18	24.069,50	24.925,83	26.542,11	28.126,91
da 28 a 34	18.221,87	18.582,08	21.066,52	25.657,56	30.899,34	25.790,21	26.632,14	28.527,77	29.999,55
da 35 a	18.712,93	19.088,70	21.737,75	26.932,99	33.293,35	27.071,47	27.928,33	29.999,55	31.492,33

<sup>(1)</sup> Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

<sup>(2)</sup> Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

<sup>(3)</sup> Anche per il personale educativo.

87

Tale tabella risulta attualmente modificata come segue dal 1-1-2009:

**Tabella B**

**POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2009 (valori per 12 mensilità)**

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi <sup>1</sup>	Assistenti amministrativi <sup>2</sup>	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm.vi e amministrativi	Docente scuola dell'infanzia e primaria <sup>3</sup>	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	14.903,94	15.285,97	16.696,06	19.089,32	22.073,10	19.324,27	19.324,27	20.973,22	20.973,22
da 3 a 8	15.193,34	15.567,76	17.071,28	19.605,37	22.715,71	19.846,30	19.846,30	21.552,17	22.161,35
da 9 a 14	16.242,79	16.609,75	18.411,10	21.195,16	24.707,17	21.454,06	21.454,06	23.444,75	24.062,51
da 15 a 20	17.221,92	17.588,87	19.680,15	23.051,45	27.031,17	23.332,06	23.332,06	25.623,29	26.407,69
da 21 a 27	18.186,09	18.583,19	20.956,80	24.853,49	29.517,34	25.154,66	26.049,63	27.738,87	29.394,95
da 28 a 34	18.913,31	19.287,20	21.865,96	26.631,24	32.071,98	26.952,89	27.832,86	29.814,05	31.352,07
da 35 a	19.423,09	19.813,14	22.562,63	27.955,03	34.556,83	28.291,99	29.187,49	31.352,07	32.912,17

<sup>(1)</sup> Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.


<sup>(2)</sup> Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

<sup>(3)</sup> Anche per il personale educativo.

Se si considera il livello d'inquadramento del 2007 (comprensivo della R.P.D) si avrebbe la seguente situazione delle riduzioni di stipendio operate nell'esempio in esame,(ma ciascuno potrà fare agevolmente i conti che lo riguardano) a partire dal IV°, V°, VI°, VII° scatto di carriera.

SCATTI	Stipendio			AUMENTO	RIDUZ.				
	tabellare	RPD	TOTALE						
III° da 9 a 14 anni	23.024,51	164,00	23.188,51						
IV° da 15 a 20 anni	25.268,53	202,00	25.470,53	2.282,02	X 3	6846,06			
V° da 21 a 27 anni	28.126,91	202,00	28.328,91	2.858,38	X 3	8575,14	4		
VI° da 28 a 35 anni	29.999,55	257,50	30.257,05	1.928,14	X 3	5784,42	2	5784,42	
VII° oltre 35 anni	31.492,33	257,50	31.749,83	1.492,78	X 3	4478,34	4	4478,34	
<b>Tot. riduzioni</b>						<b>25683,96</b>	<b>18837,9</b>	<b>10262,76</b>	<b>4478,34</b>

Graficamente si può descrivere l'andamento della carriera nel modo seguente:



Progressione economica di carriera di un docente di scuola media superiore come sarebbe stata PRIMA dell'intervento del governo

Progressione economica di carriera di un docente di scuola media superiore come sarà DOPO l'intervento del governo

**Un docente con 20 anni di servizio perderà € 18.837,9** (€ 8.575,14 + € 5.784,42 + € 4478,34).

Ciò è la conseguenza del fatto che PER TUTTI la carriera verrà allungata di tre anni. Un docente più giovane perderà molto di più.

A tutto questo bisogna aggiungere le perdite derivanti dal blocco dei contratti per 3 anni. Ipotizzando un tasso d'inflazione dell'1,5% annuo, si avrà una perdita che MAI più recupereremo del potere d'acquisto del 4,5% (circa 120-150 euro mensili

L'intervento si tradurrà in tagli proporzionali anche sul **TFR** non beneficiando degli aumenti nella parte finale della carriera, l'assegno sarà decurtato.

Anche le **pensioni** ne risentiranno. Per i giovani, applicandosi il sistema contributivo, l'ammontare dell'assegno dipenderà dai contributi versati nel corso di tutta la carriera. Per effetto di questi tagli si avrà una significativa riduzione dell'importo dell'assegno. Per i più anziani, applicandosi il sistema retributivo, non beneficiando degli aumenti nella parte finale della carriera, l'assegno sarà decurtato.

E' necessario comprendere che si è potuto concepire questa incredibile e vessatoria operazione perché si considera ormai defunta la progressione di carriera per anzianità. Coloro che predicano tale eventualità oggi, naturalmente, non si preoccupano di evidenziare che con tre anni in meno di anzianità, se dovesse invece permanere, a partire dal 2013, la struttura attuale della carriera economica si determinerebbero le seguenti situazioni:

1) Nell'anno scolastico 2013-14 coloro che fossero entrati in ruolo nell'anno scolastico 2009-10 oppure nel 2010-11 o nel 2011-12 dovrebbero attendere, per passare allo scalone successivo, rispettivamente 1 anno o 1 anno e 4 mesi. I più penalizzati sarebbero gli entrati in ruolo nell'anno scolastico 2009-10 che impiegherebbero 5 anni per passare di scalone in luogo dei 2 previsti dal contratto.

2) Un docente con 14 anni servizio (compresi i tre tagliati) nell'anno scolastico 2013-2014 invece di conseguire il livello retributivo corrispondente al IV° scatto dovrebbe rimanere per altri tre anni al livello corrispondente al III° scatto perdendo 6.846,06 euro!

3) Analogamente tutti coloro, Docenti e ATA, che avrebbero dovuto a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 passare di scalone in base al servizio riconosciuto, dovranno attendere tre anni in più, rispetto al servizio realmente prestato, prima di conseguire tale passaggio.

Si deve avere ben presente che le riduzioni di retribuzione, in questi casi di ritardo nell'accesso agli scaloni conseguibili dal 2013 in poi, non sarebbero compensate economicamente perché il ricorso al 30% dell'art.64 sana solo gli effetti che si verificano nel triennio 2010-2012 e il loro trascinarsi economico.

Il ministro Gelmini dice che siamo l'unico paese con la Grecia a mantenere gli scatti di anzianità. Non sa che invece esistono in tutti i paesi, legga, o si faccia leggere, il rapporto [Eurydice: Questioni chiave istruzione EU Vol 3 IT](#). Il ministro Gelmini ha ripetuto in continuazione nell'anno in corso, l'occasione che ricordo come più recente è quella dell'intervista al Mattino del 30 ottobre 2010, il seguente ritornello: *“nel 2012, con il rinnovo del contratto nazionale vogliamo finalmente superare il meccanismo obsoleto degli scatti di anzianità che non ci consente di distinguere fra professori bravi e quelli meno bravi (quelli ciucci non li vede, proprio vanno a Reggio Calabria a prendersi il titolo di Procuratore legale). Vogliamo, invece **introdurre un sistema che premi il merito. Bisognerà naturalmente mettere a punto contestualmente un sistema in grado di misurare la***

*qualità dell'insegnamento. Ma ci sono già strutture come l'Invalsi che potrebbero essere utilizzate per raggiungere tale obiettivo."*

*Brava! Si è visto come è fatta la carriera economica per anzianità del personale della scuola, riferendoci all'esempio fornito dalla carriera di un docente di scuola secondaria superiore.*

Mi rifiuto di credere che perfino un personaggio come il Ministro Gelmini possa immaginare di poter proporre che un milione di dipendenti della scuola in servizio con un regolare contratto a tempo indeterminato che garantisce loro uno stipendio iniziale, certo tra i più bassi tra quelli praticati nei paesi dell'Ocse e una stipendio finale dopo 35 anni di carriera, mediamente superiore a quello del 50%, possa da un giorno all'altro vedersi annullare tale percorso e vedersi congelata la condizione economica in godimento fatta salva la corresponsione di eventuali premi riferibili al merito e alla produttività delle proprie prestazioni. E' anche evidente che sono pronte soluzioni più morbide di quella prospettata come quelle presenti nella proposta di legge presentata dall'on. Aprea (A.C. 953) che prevede vari tipi di docente gerarchicamente articolati anche dal punto di vista retributivo, oppure quelle presenti nella proposta di legge della Lega(A.C. 3357) che affida la valutazione del merito a commissioni nominate dall'assessore regionale.

Sicuramente questo mio rifiuto è largamente condiviso però non possiamo ignorare che il blocco degli scatti nei periodi 2010-2012 di cui ci stiamo occupando non è solo un'anticipazione di tale strategia ma in qualche modo esso ha posto nelle mani del governo un punto di vantaggio notevole da cui iniziare la trattativa sulle proprie posizioni.

Appare evidente, ma non vedo diffusa questa consapevolezza, che ai lavoratori e ai sindacati della scuola che rifiutano tale prospettiva non rimane che impegnarsi seriamente nelle prossime vertenze, per i rinnovi contrattuali, per legge solo dopo il 2012, per ottenere che, in applicazione dell'art.2 comma 2, del D.l.vo n.165/2001, risulti espressamente disapplicato quanto previsto dall'art.9, comma 23 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78. Con la cosiddetta riforma Brunetta infatti la disapplicazione di norme legislative che invadono le competenze contrattuali, tali sono quelle relative alla struttura delle retribuzioni, possono ancora essere disapplicate con il Contratto Nazionale ma tale disapplicazione si limita al periodo di validità del contratto medesimo. Essa potrà quindi essere ripetutamente adottata fino all'abrogazione legislativa della norma in questione.